

Tar Lazio
Sentenza n. 12556
Pubblicata il 6 dicembre 2021

[omissis]

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, depositato in data 8 ottobre 2020, il ricorrente impugna il provvedimento del 14 luglio 2020 con il quale il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione di x del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revoca del titolo abilitativo alla guida.

Esponde che nel mese di luglio 2020 dopo aver superato l'esame teorico e conseguito il foglio rosa (all. 2 produz. ricorr.), chiedeva di poter effettuare l'esame di guida per il rilascio della patente cat. B per il tramite dell'Autoscuola -OMISSIS-, sosteneva, con esito positivo, l'esame di guida e contestualmente gli veniva rilasciata la relativa patente categoria B. Senonché successivamente l'autoscuola lo invitava a recarsi presso la Motorizzazione civile per comunicazioni che lo riguardavano; ivi recatosi gli veniva consegnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, datato 14.7.2020, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Non riusciva ad ottenere informazioni dagli uffici competenti, eccetto una e-mail del 22.9.2020 (all. 7 produz. ricorr.) con cui la Prefettura di x gli comunicava di non avere atti concernenti il ricorrente, ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con propria nota del 1.10.2020, inviata via pec, comunicava che non risultava "altra documentazione diversa da quella notificata all'utente il giorno dell'esame, riguardo al diniego al rilascio a conseguire una nuova patente" (all. 10) senza peraltro alcun riferimento alla circostanza ostativa posta a base del provvedimento de quo, avverso il quale il ricorrente insorge con il ricorso in trattazione.

1.1. Si è costituito il Ministero dei trasporti con memoria di stile dell'Avvocatura di Stato del 2.11.2020 con allegata relazione di servizio della competente direzione generale, prot. n. 239776 del 1-10-2020.

Con detta relazione l'Amministrazione dei trasporti rappresentava:

- che l'art. 2 c. 3 del D.M. 24.10.2011 il Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno provvede a rendere disponibile al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute d'esame di guida;

- che in presenza della comunicazione di ostativi, i competenti Uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non possono ammettere il candidato alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida.

1.2. Con Ordinanza cautelare 23 novembre 2020, n. 7263 la Sezione disponeva il deposito da parte della Prefettura di x, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza, dell'ostativo al rilascio della patente di guida al ricorrente, in asserita osservanza del quale l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di x gli ha revocato la patente di guida.

L'Amministrazione onerata non ottemperava, di tal che la Sezione reiterava l'incombente con Ordinanza cautelare 21 dicembre 2020, n. 7836 con cui accoglieva la domanda cautelare.

1.3. Con ulteriore Ordinanza cautelare 18 gennaio 2021 n. 343 in considerazione della perdurante inottemperanza della Prefettura di x al disposto incombente istruttorio la Sezione accoglieva definitivamente la domanda cautelare fino al deposito della presente sentenza altresì ponendo a carico dell'Amministrazione prefettizia intimata, le spese della fase cautelare liquidate in € 700,00 oltre accessori e disponendo che qualora il giudizio dovesse esitare positivamente per il ricorrente, dell'importo di dette spese debba altresì tenersi conto nella determinazione dell'ammontare finale delle spese di lite in sede di liquidazione delle competenze per il gratuito patrocinio, riconosciuto al ricorrente con provvedimento monocratico n. 378 del 24 novembre 2020.

2. In ottemperanza, questa volta, all'ultima citata Ordinanza cautelare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti produceva il certificato selettivo del Casellario giudiziale da cui risultava a

carico del ricorrente una sentenza del -OMISSIS-di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del Tribunale di x in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il -OMISSIS- per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso -OMISSIS-

2.1. Il ricorrente produceva memoria, da valere anche come motivi aggiunti, previamente notificata via Pec alla Prefettura di x e a al Ministero dei Trasporti in data 21 giugno 2021, depositandola in pari data in vista dell'udienza pubblica del 17 novembre 2021, nella quale udita la discussione della procuratrice del ricorrente la causa veniva ritenuta in decisione.

3. Fondato ed assorbente si profila il motivo aggiunto depositato il 21 giugno 2021 con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 120, co. 2 del d.lgs. n. 285/1992 premettendo che in esecuzione della Ordinanza n. 343/2021 l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ha rilasciato al ricorrente il 28 maggio 2021 la patente di guida recante la data del 14 luglio 2020, coincidente con quella dell'esame sostenuto.

Circostanza questa che, secondo il deducente induce a qualificare l'impugnato provvedimento in termini di revoca della patente e non già di diniego di rilascio (il che ha le conseguenze giuridiche di cui infra).

Lamenta che essendo la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, il provvedimento di revoca impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 120, co. 2 del Codice della strada che interdice l'adozione di provvedimenti di revoca della patente di guida decorsi tre anni dal passaggio in giudicato di sentenza di condanna per i reati menzionati al primo comma, ossia quelli di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope.

3.1. La doglianza così riassunta persuade il Collegio e va pertanto accolta.

Va in proposito rammentato che il primo ed il secondo comma dell'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), prevedono, rispettivamente, che non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 "fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi" (art. 120 comma 1) e che se le condizioni soggettive indicate al primo comma intervengono in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (art. 120 comma 2).

3.2. Il secondo comma dell'art. 120 stabilisce tuttavia che *"la revoca non può esser disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna"*.

Il che è quanto verificatosi nel caso di specie, nel quale, come anticipato, a carico del ricorrente è stata pronunciata dal Tribunale di x una sentenza del -OMISSIS-di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) divenuta irrevocabile il -OMISSIS- per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 d.P.R. 9/10/1990 n. 309, fatto commesso il 27/3/2015 in x.

Tale sentenza, come risulta dal medesimo certificato del Casellario giudiziale prodotto dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti in data 18 febbraio 2021, è passata in giudicato il -OMISSIS-; il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato dal Ministero resistente in data 14 luglio 2020, ovvero sia successivamente (di più di due anni) al decorso dei tre anni oltre i quali a mente dell'art. 120, co. 2, d.lgs. n. 285/1992 testé riportato, non possono essere adottati provvedimenti di revoca o di diniego di rilascio della patente di guida perché l'interessato abbia commesso i reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990.

Da ciò consegue l'illegittimità del gravato provvedimento di revoca emesso il 13 luglio 2020.

Può al riguardo utilmente essere richiamato quanto dalla Sezione già affermato in ordine all'illegittimità del diniego automatico del rilascio della patente di guida in presenza di fattori ostativi emergenti dal collegamento telematico tra gli uffici competenti del Ministero di trasporti e quelli del Ministero degli interni, essendosi già sancito che *"È illegittimo il provvedimento di ritiro della patente di guida disposto in via automatica sulla base del solo presupposto dell'esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell' art. 120 Cod. Strada , così come risultanti dal collegamento per via telematica tra i sistemi informativi degli uffici del Ministero dell'Interno e del*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 10 giugno 2019, n. 7516).

L'Amministrazione dei Trasporti deve infatti verificare anzitutto se eventuali sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, contemplati all'art. 120, co.1, del codice della strada, siano state emesse o meno, e divenute irrevocabili, non oltre i tre anni antecedenti al provvedimento di diniego o revoca della patente in corso di adozione.

4. In definitiva, i motivi aggiunti si prospettano fondati e il loro positivo scrutinio assorbe ogni altra questione, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, peraltro svolgente censure di taglio formale (quali il difetto di motivazione e l'omissione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis, l. n. 241/1990).

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero dei Trasporti nella misura di € 2000,00 dai quali vanno defalcati i 700,00 euro già liquidati al ricorrente con l'Ordinanza cautelare n. 343/2021.

Il primo complessivo importo può considerarsi equo ai sensi della disciplina delle spese in materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione dell'attività difensiva svolta dal procuratore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- Dichiarare improcedibile il ricorso principale;
- Accoglie i motivi aggiunti e per l'effetto Annulla il provvedimento di revoca della patente di guida del 14 luglio 2020 impugnato.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida, tenuto conto dell'importo di € 700,00 (settecento) già riconosciuti al ricorrente con Ordinanza n. 343/2021, in ulteriori € 1.300,00 (milletrecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>